



Città di Giugliano in Campania

c.a.p. 80014 (Provincia di Napoli)

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO CED E PROVVEDITORATO

UFFICIO RANDAGISMO

Tel. 081-8956234/5 FAX 081-8956235

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO**

DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI
CIG: 6070577E9A

Funzionario
Dott.ssa M.R. Tramontano



Capo Settore
Dott. Gerardo D'Alterio

INDICE

- Art. 1 *Oggetto dell'appalto*
- Art. 2 *Ammontare e durata dell'appalto*
- Art. 3 *Condizioni del servizio di ricovero*
- Art. 4 *Programma di sterilizzazione chirurgica*
- Art. 5 *Categorie particolari*
- Art. 6 *Vigilanza e trattamento sanitario*
- Art. 7 *Ditte operanti fuori distretto*
- Art. 8 *Prescrizioni varie*
- Art. 9 *Sanzioni e decadenza*
- Art. 10 *Infortuni e danni*
- Art. 11 *Pagamenti*
- Art. 12 *Prezzo dell'appalto – adeguamento dei prezzi*
- Art. 13 *Garanzia fideiussoria*
- Art. 14 *Deroghe*
- Art. 15 *Cessione di azienda e dei crediti*
- Art. 16 *Spese contrattuali*
- Art. 17 *Condizione sospensiva*
- Art. 18 *Obblighi e responsabilità*
- Art. 19 *Foro competente*
- Art. 20 *Norma di rinvio*



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero a tempo determinato e/o indeterminato, mantenimento e cura dei cani randagi, catturati sul territorio comunale.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta è fissato in € 2,25 (dueeuro/25) oltre IVA, quale retta giornaliera pro-capite, oltre IVA al 20%, prezzo omniacomprendivo di tutti i servizi elencati nel presente capitolato.

Non essendo definibile, a priori, il numero di ricoveri atteso che gli ingressi dipendono da fattori imprevedibili, l'affidamento viene regolato da contratto del tipo a somministrazione, per cui il valore contrattuale annuo è stato fissato in € 240,000,00 tenendo conto del numero medio di cani ricoverati nell'anno 2014 (n. 290) ed ha valore puramente indicativo, atteso che alla ditta aggiudicataria sarà riconosciuta, esclusivamente, la prestazione resa per i cani effettivamente ricoverati, senza alcun minimo garantito.

L'Amministrazione, altresì, si riserva la facoltà di aumentare l'importo sopra prestabilito, entro il limite massimo del 20%, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 114 e 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, qualora si ravvisassero ragioni di necessità e di pubblico interesse, ed, in tal caso, la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservarne le determinazioni che ne derivano senza richiedere indennità di sorta o rescissione del contratto.

L'appalto avrà la durata di anni 4 (quattro), con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, con decorrenza presumibile dall'1/08/2015 a tutto il 31/07/2015.

Il valore contrattuale dell'appalto, alla luce della durata contrattuale, risulta di € 960.000,00(novecentosessantamilaeuro) oltre IVA al 22%.

Per effetto dell'opzione di rinnovo, il valore stimato ex art. 29 comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 163/2006 risulta di:

€ 1.200,00(unmilioneduecentomilaeuro), oltre IVA.

Entrambi i valori non sono soggetti a ribasso, atteso che, come sopra indicato, viene posto a base di gara il prezzo unitario giornaliero.

ART. 3 CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RICOVERO

Lo svolgimento del servizio viene sottoposto almeno alle seguenti condizioni:



- a) Il rifugio deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria, di cui all'art.24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320) e deve garantire, tutte le specifiche tecniche previste dalla L.R. 24.11.01 n°16 e relative linee guida interpretative di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Campania n°3438 del 12.7.2002, pubblicata nel B.U.R.C. n°42 del 9.9.02, nonché da tutta la normativa nazionale e comunitaria che regola la materia;
- b) alla luce di quanto sopra, per quanto attiene al dimensionamento della struttura e dei box, al reparto contumacia, ai locali destinati allo stivaggio ed alla preparazione degli alimenti, alla medicheria, ai recinti comuni, ai pasti ed a quanto altro ritenuto necessario per assicurare un ottimo soggiorno agli animali ospitati, nonché il loro benessere, si rinvia a quanto previsto dalla legge, con particolare riguardo a quella citata al precedente punto a) ed a quanto stabilito dal Servizio dell'ASL competente per zona;
- c) i cani, per essere facilmente individuabili, oltre al microchip, che sarà apposto dal servizio veterinario della struttura ASL - U.O.A.A., dovranno essere dotati, a cura del titolare del rifugio, di collare con numero di identificazione corrispondente a quello riportato su apposito registro di carico e scarico degli animali;
- d) l'aggiudicatario dovrà consentire, in ogni momento, l'accesso per i controlli contabili amministrativi ed ecologico - sanitario di tutela animale, ai soggetti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale ed alle Associazioni animaliste, legalmente riconosciute.
- e) la ditta aggiudicataria dovrà garantire il funzionamento di un ufficio, munito di telefono e fax, e di una persona incaricata, reperibile anche su telefonia mobile, a ricevere eventuali comunicazioni ed ordinazioni, anche in giorni festivi ed in orari notturni;
- f) il Comune procederà alla consegna dei cani, all'occorrenza, senza poter prestabilire l'inoltro degli animali catturati. Per tali ragioni si potranno verificare ricoveri, d'urgenza, anche durante la notte e nei giorni festivi, per cui la ditta aggiudicataria dovrà consentire l'accesso al canile per i ricoveri, in tutti i giorni ed in tutte le ore del periodo contrattuale.
- g) Qualora nel corso dell'appalto dovessero essere emanate ulteriori e/o diverse disposizioni legislative e regolamentari, disciplinanti la materia, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare ogni adeguamento nel rispetto della legge, senza poter accampare alcuna pretesa o lagnanza.
- h) La ditta affidataria dovrà garantire attività che aumentino l'adattabilità per cui, a tal uopo,
- i) dovrà fissare, entro gg. 10 (dieci) dalla data di inizio del servizio, gli orari di apertura al pubblico del canile. In tali orari dovrà essere consentito a tutti i cittadini ed ai rappresentanti degli Enti aventi quale finalità quella della protezione animale non solo l'accesso, ma qualsiasi tipo di controllo, fatta eccezione di quello contabile amministrativo. La ditta aggiudicataria, comunque, dovrà assicurare l'apertura al pubblico del canile, almeno tre volte a settimana ed uno dei giorni di ricevimento dovrà essere un festivo o semifestivo.



- j) Qualora i cani ricoverati dovessero partorire in conseguenza di fecondazione avvenuta prima della consegna oppure in caso di ricovero di cagna con cuccioli lattanti, attestata formalmente dal Servizio ASL, i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani a partire dal 60° giorno dalla loro nascita. Nel caso all'atto dell'ingresso, non fosse nota la data di nascita dei cuccioli, sarà il Servizio Veterinario a determinarla in modo presumibile, a seguito visita medica.
- k) La gestione sanitaria del canile è a totale carico dello stesso, mediante convenzione con veterinari liberi professionisti che ne assumono la direzione Sanitaria .

ART. 4 PROGRAMMA DI STERILIZZAZIONE CHIRURGICA

Questo Ente adotta il programma di sterilizzazione chirurgica, redatto dall'ASL NA2, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 art. 5 della L.R. n. 16/2001. A tal uopo questa Amministrazione prevede, per alcuni animali, la sosta in canile per un periodo di otto giorni.

In tal caso, le condizioni di mantenimento degli animali, oltre a quelle previste nel precedente articolo, dovranno essere le seguenti:

- Gli animali dovranno essere alimentati con mangime secco di qualità ed abbeverati con acqua di potabilità accertata, a volontà;
- Gli animali dovranno digiunare per 12 h. prima dell'intervento, ed essere alimentati con mezza razione di alimento in brodo caldo, il giorno dopo l'intervento;
- Il conduttore della struttura dovrà garantire l'assistenza veterinaria e le terapie eventualmente necessarie al trattamento postoperatorio;
- Il ricovero post-operatorio dovrà avvenire in box completamente lavabili e disinfettabili e coperti, destinati anche al ricovero multiplo con dispositivi idonei al riposo (brandine con teli lavabili) e dispositivi per il controllo della temperatura ambientale.

ART. 5 CATEGORIE PARTICOLARI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter ricoverare cani feriti, gravemente affetti da malattie contagiose e/o considerati potenzialmente pericolosi ai sensi delle vigenti, per la tutela dell'incolumità pubblica.

Per questa tipologia di randagi, questo Ente non riconoscerà alla ditta assuntrice dell'appalto alcun aumento del prezzo giornaliero.

In esso prezzo sono compensate, pertanto, tutte le spese per il trattamento sanitario degli animali feriti o malati e quelle relative al ricovero in box singoli, per i randagi potenzialmente pericolosi, così come disposto dall'art. 8 comma 5 della L.R. n°16/01, che pone a totale carico dei canili privati la gestione sanitaria.

ART.6 VIGILANZA E TRATTAMENTO SANITARIO

Oltre ai controlli sanitari, previsti per legge, le operazioni di vigilanza verranno effettuate da personale, appositamente nominato dall'Amministrazione.

Qualora, durante il periodo di ricovero, i cani venissero colpiti da qualsiasi tipo di infezione, sarà cura della Ditta aggiudicataria provvedere, a proprie spese, al trattamento sanitario degli animali contagiati.

Inoltre, in caso di decesso di cani ricoverati nella propria struttura, l'aggiudicataria provvederà, sempre a proprie spese, alla distruzione delle carogne, attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia.

La ditta aggiudicataria, qualunque sia l'ubicazione della struttura dovrà provvedere con propri mezzi di trasporto ed a sue spese, al trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà di questo Comune attualmente ricoverati, in altri canili (circa n° 230 animali). Il servizio dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e la ditta sarà responsabile di qualsiasi danno procurato agli animali nel corso delle operazioni di trasferimento.

ART. 7 DITTE OPERANTI FUORI DISTRETTO

La Ditta aggiudicataria, se opera fuori dal Distretto dell'A.S.L. NA 2, dovrà provvedere, a sue spese e con propri mezzi, al trasporto e collocamento dei cani nel proprio rifugio, ritirandoli presso l'Ospedale Veterinario dell'ASL NA 2, territorialmente competente, dopo che quest'ultima abbia curato la cattura del cane ed abbia sottoposto lo stesso al trattamento sanitario dovuto per legge.

Resta confermato, altresì, sempre con propri mezzi di trasporto ed a sue spese, il trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà di questo Comune attualmente ricoverati in altri canili.

ART. 8 PRESCRIZIONI VARIE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi sanitarie, e direttive dell'ASL NA2, anche se la struttura della ditta aggiudicataria dovesse risultare ubicata in territorio di competenza di altra ASL, nonché ai regolamenti di polizia vigenti in materia di affidamento dei cani randagi. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori, oggetto dell'appalto.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare parte del servizio, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, nelle more della stipula del contratto e sotto riserva di legge, nel caso che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario, fatto salvo il periodo di sospensione obbligatoria ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D. L.vo 20/3/2010 n. 53.

ART. 9 SANZIONI E DECADENZA

La ditta affidataria incorre nella decadenza del contratto quando:

- a) venga a perdere i requisiti di moralità ed idoneità che hanno motivato la stipula del contratto;
- b) non inizi il servizio nel termine prefissato, o iniziato, lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute o gravi irregolarità per causa non dipendente da forza maggiore;
- c) si renda responsabile di grave e ripetute irregolarità di ordine amministrativo;

- d) per grave violazioni delle prescrizioni contrattuali;
- e) per irregolarità per quanto attiene alla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
- f) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di cui alla lett. a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due diffide intimare all'aggiudicatario ed è operativa dalla scadenza del termine fissato nell'ultima diffida.

In caso di decadenza è escluso qualsiasi indennizzo a favore della ditta affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica dell'impresa affidataria, ovvero sostituzione da parte della stessa di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve essere tempestivamente comunicata a questo Ente.

L'impresa affidataria ha l'obbligo di consentire al personale incaricato dell'attività di vigilanza, il libero accesso al canile, alle attrezzature ed alla documentazione amministrativa contabile, in qualsiasi momento lo ritenga necessario.

In caso di violazioni contestate ed accertate, a norma di legge, saranno applicate, con decurtazione sulla prima fattura in pagamento, le seguenti penali:

- per ogni ricovero non effettuato sarà applicata una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00);
- qualora nel corso di un semestre d'esercizio i ricoveri non effettuati come sopra dovessero raggiungere il numero di tre, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza pronuncia del Magistrato.
- analoga sanzione verrà applicata, qualora sia segnalato a questo Comune, il divieto di accesso al canile, negli orari di apertura al pubblico come indicato al precedente art. 3 lett. h).

ART. 10 INFORTUNI E DANNI

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

ART. 11 PAGAMENTI

La fattura dovrà essere emessa ogni mese, nell'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

L'Amministrazione appaltante si impegna ad effettuare il pagamento entro i 90 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della fattura stessa, previo nulla osta del Responsabile del Servizio Randagismo rilasciato a seguito riscontro presso l'ASL di competenza. Alla liquidazione si procederà successivamente alla stipula del contratto in forma pubblica – amministrativa, previa verifica del requisito inerente alla regolarità contributiva.

ART. 12 PREZZO DELL'APPALTO – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

L'esito della gara determinerà il prezzo netto giornaliero pro-capite quale compenso per tutte le prestazioni contemplate dal presente capitolato speciale. Detto corrispettivo è soggetto ad adeguamento solo trascorso il primo anno di appalto, ai sensi dell'art. 115 del "Codice". La revisione verrà operata sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5) del "Codice".

In eventuale assenza dei costi standardizzati, pubblicati dall'Osservatorio, l'eventuale revisione del prezzo base di appalto avrà luogo tenendo conto delle rilevazioni e degli incrementi elaborati dall'ISTAT per il periodo di riferimento.

ART.13 GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'Impresa che risulterà aggiudicataria della gara dovrà provvedere a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria e/o polizza fideiussoria rilasciata da Impresa Assicuratrice in possesso dei requisiti di cui alla Legge 10.6.1982 n. 334 art.1/C. Tali fideiussioni non devono essere di durata inferiore alla durata dell'appalto, e dovranno essere costituite nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 75 e 113 del "Codice".

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro gg. 15 (quindici), a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia sarà svincolata, al termine dell'esecuzione del contratto, mediante nulla osta del Responsabile del Procedimento.

ART.14 DEROGHE

Eventuali deroghe al presente capitolato limitate alle modalità di esecuzione del servizio ,dovranno essere, una volta concordate, formulate per iscritto, accettate e sottoscritte dalle parti.

ART.15 CESSIONE DI AZIENDA E DEI CREDITI

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno singolarmente effetto nei confronti di questo Ente, fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal "Codice";

Nei sessanta giorni successivi, questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 116 del "Codice", può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1 del citato articolo, non risultino sussistere i requisiti di cui alle vigenti normative antimafia;

Ferme restanti le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al precedente capoverso, senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni sopra indicate si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda nei modi di cui al comma 4 del predetto art. 116.

Le cessioni di crediti saranno regolate dall' art. 117 del "Codice", e potranno essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici, entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili, come consentito dalla legge.

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti al contratto, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria, nonché tutte le spese di registrazione, diritti di segreteria ed accessori, spese di scritturazione, copie, ecc., mentre l'IVA sarà regolata secondo le norme contenute dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

ART. 17 CONDIZIONE SOSPENSIVA

L'aggiudicazione definitiva, mentre è senz'altro impegnativa per la Ditta aggiudicataria, non lo diventerà per l'Amministrazione appaltante, se non dopo che l'atto medesimo avrà ottenuto la debita approvazione nei modi previsti dall'art.11 del "Codice dei Contratti", ivi comprese le procedure contemplate dalla Legge antimafia e dal protocollo di legalità, sottoscritto tra questo Ente e l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in data 20/08/2007.

ART. 18 OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzioni dell'appalto di cui al presente capitolato.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. L'impresa si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'ente. Inoltre, l'aggiudicatario deve essere assicurato con adeguati massimali per responsabilità civile verso i propri dipendenti, verso terzi e verso l'Ente appaltante.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, per quanto riguarda l'esecuzione del contratto, in un eventuale contenzioso, la preferenza verrà data **all'accordo bonario** con una proposta di mediazione portata avanti dal Funzionario Responsabile (RUP).

Sarà competente il Tribunale del Luogo dove ha sede il Comune di Giugliano in Campania.

ART. 20 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella che regola la materia.

